CAMERA DEI DEPUTATI N. **6401**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 3 ottobre 2000

(Relatore: **SCHMID**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 3959)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6401 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

SCHMID, *Relatore*

ALLEGATO

Gli accordi aerei bilaterali rispondono a tre distinte finalità relative a:

intensificazione della rete dei servizi aerei che interessano l'Italia;

soddisfacimento dell'utenza in qualità di pubblico viaggiante;

acquisizione di diritti di traffico sul territorio della controparte per l'esercizio di collegamenti da parte dell'industria di trasporto nazionale.

Nella fattispecie, l'Accordo con la Croazia è stato concordato e concluso nel contesto dei tre richiamati princìpi, pur se gli interessi dell'industria di trasporto aereo nazionale non apparivano connotati da esigenze immediate o di breve periodo. Peraltro anche il principio dell'acquisizione di diritti di traffico è stato attentamente considerato nella prospettiva di venire a disporre di diritti di portafoglio, anche indipendentemente da valutazioni di breve periodo.

In un quadro più generale si è, altresì, considerata la partecipazione della Croazia all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (*International Civil Aviation Organization*-ICAO) e la conseguente opportunità di concludere un accordo di trasporto aereo per favorire lo sviluppo e regolamentare i servizi di linea.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6401A
Lire 500